

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1777

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LEONE RAFFAELE, RAMPA, ISGRÒ, DE CAPUA

Presentata il 28 ottobre 1964

**Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto
in possesso di particolari requisiti e condizioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il titolo III della legge 27 luglio 1961, n. 831, ha stabilito provvedimenti di carattere eccezionale in merito alla assunzione in ruolo del personale docente della scuola secondaria che ha prestato, per un certo periodo, servizio scolastico da incaricato o supplente annuale.

Sia nell'interesse della scuola che ha bisogno di avere personale direttivo esperto e di ruolo, sia per equità di trattamento verso il personale stesso che da tempo ne svolge le funzioni, è in atto un processo di estensione dei provvedimenti adottati per i docenti dell'istruzione secondaria anche al personale direttivo della stessa, a quello della istruzione artistica e al personale docente e direttivo dell'istruzione elementare.

Per i direttori didattici, infatti, sono state già approvate e stabilite le norme sopra indicate con gli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Data la diversità delle situazioni e condizioni esistenti tra un ordine di istruzione e l'altro, la presente proposta si limita a trattare il problema nell'ambito della sola istruzione secondaria.

In tale settore, per motivi di varia natura, da molti anni prestano servizio, in qualità di presidi o capi di Istituto incaricati, numerosi professori che hanno riscosso la massima fi-

ducia dei rispettivi Provveditori agli studi ed hanno ottenuto le migliori qualifiche per la funzione svolta.

Numerosi sono anche gli idonei di precedenti concorsi a preside o capo di Istituto che non riuscirono vincitori soltanto a causa dell'insufficiente numero dei posti allora disponibili.

In attesa che venga affrontato il problema delle norme permanenti che dovranno disciplinare gli attuali sistemi di reclutamento del personale tenendo nella massima considerazione le conclusioni delle Commissioni apposite istituite o nominate dal Parlamento italiano (particolarmente la Commissione per la riforma burocratica), con l'articolo uno si ritiene opportuno sottoporre alla vostra approvazione una norma transitoria ed eccezionale che stabilisce l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di Istituto e dei professori di ruolo che tali funzioni hanno svolto lodevolmente per almeno due anni e di quelli che sono risultati idonei nei precedenti concorsi relativi, tramite concorso a soli titoli.

L'articolo 2 stabilisce un concorso speciale a titoli ed esame colloquio riservato ai professori che per almeno due anni hanno svolto lodevolmente le funzioni di preside o capo di Istituto incaricato.

Nella convinzione che non possa esistere alcuna difficoltà per estendere al personale direttivo incaricato della istruzione secondaria le norme eccezionali già stabilite in favore del personale docente dello stesso settore e del personale direttivo incaricato della istruzione elementare, i proponenti ritengono che

per senso di equità e di giustizia nei confronti del personale interessato, ma soprattutto per garantire che gli Istituti secondari rimangano affidati alla direzione di elementi che hanno dato prova di esperienza, capacità e responsabilità, la presente proposta possa ottenere il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire concorsi speciali a soli titoli a posti di preside o capo di istituto riservati ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio, che abbiano conseguito la idoneità in precedenti concorsi a posti di preside o capo di Istituto della stessa categoria.

I concorsi speciali e riservati di cui al precedente comma verranno banditi per la metà dei posti che risulteranno rispettivamente vacanti per ciascuna categoria alla data del 1° ottobre 1964.

ART. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso speciale a titoli ed esami, a posti di preside o capo di istituto di uguale categoria, riservato ai professori di ruolo, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio che abbiano prestato servizio da preside o capo di Istituto della stessa categoria per almeno due anni scolastici nell'ultimo quinquennio.

I concorsi speciali e riservati di cui al precedente comma, verranno banditi per la metà dei posti che risulteranno rispettivamente vacanti per ciascuna categoria alla data del 1° ottobre 1964.

Le relative prove di esame consisteranno in un colloquio avente lo stesso programma dei concorsi ordinari a posti di preside o capo di istituto della scuola secondaria.